



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Voghera

STATUTO

INDICE

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica sede e durata
- Articolo 2 - Oggetto sociale
- Articolo 3 - Attività istituzionale
- Articolo 4 - Patrimonio
- Articolo 5 - Entrate

TITOLO II – DEI SOCI

- Articolo 6 - Categorie
- Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci
- Articolo 8 - Quota di ammissione, quota associativa
- Articolo 9 - Tempo del tesseramento
- Articolo 10 - Trasferimento
- Articolo 11 - Diritti del socio
- Articolo 12 - Doveri del socio
- Articolo 13 - Divieti
- Articolo 14 - Qualifica di socio
- Articolo 15 - Dimissioni
- Articolo 16 - Radiazione
- Articolo 17 - Morosità

TITOLO III – DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI SOCIALI

Capo I Organi, cariche e incaricati

- Articolo 18 - Carica sociale e incarico sociale
- Articolo 19 - Rinuncia alla carica o all'incarico

Articolo 20 - Votazioni
Articolo 21 - Organi sociali

Capo II Dell'Assemblea dei Soci

Articolo 22 - Funzioni
Articolo 23 - Assemblea ordinaria e straordinaria
Articolo 24 - Convocazione
Articolo 25 - Partecipanti
Articolo 26 - Costituzione dell'Assemblea
Articolo 27 - Deliberazioni
Articolo 28 - Pubblicità dei verbali

Capo III Del Consiglio Direttivo

Articolo 29 - Composizione
Articolo 30 - Convocazione e costituzione
Articolo 31 - Deliberazioni
Articolo 32 - Funzioni

Capo IV – Del Presidente della Sezione e del Vice Presidente

Articolo 33 - Funzioni
Articolo 34 - Impedimento
Articolo 35 - Provvedimenti urgenti

Capo V – Del Tesoriere

Articolo 36 - Tesoriere

Capo VI – Del Collegio del Revisori dei Conti

Articolo 37 - Composizione e funzioni
Articolo 38 - Procedura

Capo VII – Della Segreteria

Articolo 39 - Costituzione e composizione

TITOLO IV – DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

Articolo 40 - Commissioni e Gruppi

TITOLO V – DELLE SOTTOSEZIONI

Articolo 41 - Costituzione, ordinamento e scioglimento

TITOLO VI – DELL'AMMINISTRAZIONE CONTABILE

Articolo 42 - Esercizi contabili

Articolo 43 - Bilanci
Articolo 44 - Deposito della liquidità
Articolo 45 - Utili e avanzi di gestione

TITOLO VII – DELLE CONTROVERSIE

Articolo 46 - Controversie

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Norma di chiusura

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica, sede e durata

1. L'Associazione denominata "*Club Alpino Italiano – Sezione di Voghera*" è costituita dal 1928 con sigla "*C.A.I. – Sezione di Voghera*".
2. L'Associazione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e fa parte del Raggruppamento Regionale "*Club Alpino Italiano – Regione Lombardia*" (CAI Lombardia).
3. L'Associazione è soggetto di diritto privato ai sensi della L. n. 91 del 26 gennaio 1963.
4. L'ordinamento dell'Associazione si conforma allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. nonché allo Statuto del Gruppo Regionale Lombardia che, in caso di contrasto, prevalgono sul primo.
5. L'Associazione ha sede in Voghera (PV) e durata illimitata; l'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2 - Oggetto sociale

1. L'Associazione ha per scopo il perseguimento dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
2. L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Articolo 3 - Attività istituzionale

1. Per conseguire gli scopi indicati all'Articolo 2, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del CAI Lombardia, nonché delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, l'Associazione potrà provvedere:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le competenti scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e

- d);
 - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
 - g) alla promozione di ogni idonea iniziativa alla tutela e valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) a pubblicare eventualmente un periodico sezionale;
 - i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
2. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
 3. Nei locali dell'Associazione non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, del Presidente.

Articolo 4 - Patrimonio

1. L'Associazione possiede un'autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, detenere ed alienare beni e diritti.
2. L'alienazione a soggetti estranei al C.A.I. di rifugi e altre opere alpine di proprietà della Sezione e la costituzione di vincoli reali sugli stessi devono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Articolo 5 – Entrate

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Sezione può disporre:
 - a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
 - b) di contributi pubblici;
 - c) di contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
 - d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II – DEI SOCI

Articolo 6 – Categorie

1. I soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e ss. dello Statuto del C.A.I.
2. Sono soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, le persone giuridiche che conseguano l'iscrizione alla Sezione versando alla stessa un notevole contributo.
3. Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni.
4. Sono soci famigliari i componenti maggiorenni del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi.

5. Sono soci giovani i minorenni.
6. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Articolo 7 - Ammissione di nuovi soci

1. Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici e dell'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, e deve pagare la quota di ammissione nonché quella associativa annuale prevista per la categoria di socio alla quale chiede di fare parte. Per i minorenni la domanda deve essere firmata da chi ne esercita la potestà.
2. La Sezione, al ricevimento della domanda di ammissione, ha l'obbligo di inserire i dati anagrafici e associativi del socio e le eventuali variazioni, in tempo reale, nel sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente.
3. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono obbligatori ai fini del tesseramento e l'eventuale rifiuto al riguardo comporta la mancata accettazione della domanda.
4. Il consenso a ricevere comunicazioni istituzionali della Sede Legale del C.A.I., del CAI Lombardia e della Sezione è parimenti obbligatorio ai fini del tesseramento.
5. L'accettazione della domanda si intende sottoposta alla condizione risolutiva di eventuale diversa volontà che il Consiglio Direttivo deve esprimere nella prima seduta successiva. In caso di respingimento della domanda le somme pagate dall'istante verranno restituite all'atto della riconsegna della tessera e del distintivo sociale.

Articolo 8 - Quota di ammissione, quota associativa

1. Il socio è tenuto a versare all'Associazione:
 - a) la quota di ammissione, dovuta solo al momento della prima adesione al C.A.I., che dà diritto alla consegna della tessera di riconoscimento, del distintivo sociale, della vetrofania e di una copia dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e dello statuto sezionale;
 - b) la quota associativa stabilita per la sua categoria, dovuta per ogni rinnovo annuale dell'iscrizione, comprensiva del contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e le coperture assicurative;
 - c) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Articolo 9 - Tempo del tesseramento

1. La domanda di ammissione o di rinnovo annuale presentata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.
2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Articolo 10 – Trasferimento

1. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.
2. Il trasferimento da una sezione a un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'Ente. Il trasferimento ha effetto immediato.

Articolo 11 - Diritti del socio

1. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
 - a) di usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o la proprietà e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
 - b) di usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
 - c) al libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - d) di usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
 - e) di usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - f) di essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
 - g) di ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l'iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell'anno sociale seguente;
 - h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno.
2. I soli soci maggiorenni hanno il diritto di voto nelle sedute dell'Assemblea dei Soci e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano e nella Sezione, secondo l'ordinamento della struttura centrale e dell'Associazione.

Articolo 12 - Doveri del socio

1. Con l'adesione all'Associazione il socio assume l'impegno di:
 - a) operare per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - b) ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del

C.A.I., nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e le strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare;

- c) attenersi alle deliberazioni degli organi della Sezione che sono vincolanti nei confronti dei soci della stessa;
 - d) tenere dei comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano (lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sociale) e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
2. L'impegno è assunto dal socio personalmente e, nell'esercizio delle funzioni di un organo dell'Associazione del quale il socio sia componente, collegialmente.

Articolo 13 – Divieti

1. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.
2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club alpino italiano e del patrimonio di ciascuna delle sue strutture periferiche.
3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.

Articolo 14 - Qualifica di socio

1. La qualifica di socio del C.A.I. si acquista al momento dell'adesione al Sodalizio tramite l'iscrizione alla Sezione.
2. La qualifica di socio si perde definitivamente per:
 - estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito;
 - morte del socio persona fisica;
 - dimissioni;
 - radiazione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Articolo 16 – Radiazione

1. La sanzione della radiazione può essere comminata dal Consiglio

Direttivo Centrale nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi del C.A.I.

2. Il Consiglio Direttivo della Sezione può comminare la sanzione della ammonizione, della censura e della sospensione.
3. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

Articolo 17 - Morosità

1. Il socio che non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede Legale dell'Ente.
2. Il versamento della quota associativa annuale dopo il 31 marzo determina la ripresa, a far tempo dal rinnovo, del rapporto associativo e di quanto connesso, senza retroattività dei diritti, eccezione fatta per la possibilità di ricongiungimento della carriera di socio, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione, mediante pagamento delle quote associative arretrate. Tale facoltà permane nel tempo, mediante ricongiunzione delle annualità almeno sino all'ultimo periodo di adesione.
3. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali e del Sodalizio, né ricevere le pubblicazioni.

TITOLO III – DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI SOCIALI

Capo I Organi, cariche e incaricati

Articolo 18 - Carica sociale e incarico sociale

1. I soci eletti a comporre un organo sociale, ancorché non collegiale, rivestono una carica sociale.
2. I soci ai quali viene affidato un compito specifico da parte dell'organo che li ha nominati, sono incaricati. Al momento della nomina l'organo determina anche la durata dell'incarico.
3. Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso – comunque configurato – a partire dal momento della designazione fino a tre anni dopo la conclusione del mandato.
4. Possono essere candidati alle cariche sociali solo i soci maggiorenni con almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club Alpino Italiano; il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della sua

- elezione, deve aver maturato anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
5. Non sono eleggibili alle cariche sociali o nominabili ad incarichi:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f) quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.
 6. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale, con la sola eccezione dei consiglieri che possono contemporaneamente rivestire anche la carica di Presidente della Sezione, di Vice Presidente e di Tesoriere.
 7. Prima della proclamazione degli eletti, il socio eventualmente eletto in più di un organo deve dichiarare all'Assemblea dei Soci quale carica intende accettare.
 8. Prima della elezione, l'esistenza di almeno una delle condizioni elencate al comma 5 determina la ineleggibilità del candidato.
 9. Le cause di ineleggibilità sopravvenute comportano l'immediata decadenza dalla carica ricoperta.
 10. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Articolo 19 - Rinuncia alla carica o all'incarico

1. Il socio che non intende accettare una carica o un incarico deve dichiararlo espressamente all'atto della proclamazione o della nomina.
2. Il socio che intende rinunciare a una carica o a un incarico già accettati deve presentare le proprie dimissioni per iscritto all'organo collegiale al quale appartiene o, se individuale, a quello che lo ha eletto o nominato. Il rinunciante cessa dalle sue funzioni al momento della rassegnazione delle dimissioni.

Articolo 20 - Votazioni

1. Il voto per la designazione e le elezioni alle cariche sociali è libero, in

quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

2. Il voto è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. Dal procedimento di designazione o elezione è escluso pertanto ogni altro tipo di votazione.

Articolo 21 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente della Sezione;
 - il Vice Presidente
 - il Tesoriere;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II Dell'Assemblea dei Soci

Articolo 22 - Funzioni

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci maggiorenni riuniti in seduta ordinaria o straordinaria e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea dei Soci assolve almeno le seguenti funzioni:
 - adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - elegge i consiglieri, i revisori dei conti, i componenti di eventuali Commissioni Tecniche deputate a coadiuvare il Consiglio Direttivo in particolari attività;
 - nomina annualmente i delegati alle Assemblee dei Delegati nazionali e regionali nel numero assegnato dalla Sede Centrale;
 - delibera annualmente le quote associative per la parte eccedente quella stabilita dall'Assemblea dei Delegati;
 - approva annualmente l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della Sezione;
 - delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione in unica lettura;
 - delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno più liquidatori;
 - delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto di voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per la nomina dei delegati alle Assemblee dei Delegati e l'elezione delle cariche sociali, quando previsto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno e deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta del Comitato Direttivo Centrale o del Comitato Direttivo Regionale.

Articolo 24 - Convocazione

1. Il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea dei Soci mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data della seduta, comprendenti due giornate di apertura della sede sociale, deve essere esposto nell'albo sezionale, e inviato a ciascun socio avente diritto di voto a mezzo raccomandata semplice o avvalendosi della posta elettronica. Nell'avviso devono essere indicati: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
2. La mancata convocazione di tutti i soci aventi diritto di voto comporta la nullità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 25 - Partecipanti

1. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci e hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni non morosi e non colpiti dalla sanzione della sospensione.
2. I soci minorenni possono assistere alla riunione.
3. I soci aventi diritto di voto, che non possono o non intendono presenziare, possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci legittimati a parteciparvi, esclusi i consiglieri, muniti di delega scritta. Ogni socio non può portare più di una delega.

Articolo 26 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. Il socio appositamente incaricato Presidente della Sezione procede alla verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto a partecipare all'Assemblea.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori.
4. Il presidente dell'Assemblea dirige la riunione e il segretario ne redige la verbalizzazione in forma riassuntiva. La verbalizzazione può essere

completata anche in un momento successivo al termine della seduta.

Articolo 27 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti al momento della votazione per alzata di mano.
2. Solamente per le elezioni delle cariche sociali si delibera a scrutinio segreto. A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.
3. La deliberazione dello scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
4. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
5. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche allo statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del C.A.I. così come previsto dallo Statuto del C.A.I.

Articolo 28 - Pubblicità dei verbali

1. Il verbale dell'Assemblea dei Soci verrà reso pubblico mediante affissione di copia all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
2. Copia di cortesia del verbale verrà altresì inviata via email dal Presidente della Sezione a tutti soci che ne sono provvisti.
3. I soci assenti o dissenzienti sono legittimati ad impugnare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci nei casi, forme, modi e termini stabiliti dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione degli atti e provvedimenti.

Capo III Del Consiglio Direttivo

Articolo 29 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e si compone di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il mandato di consigliere ha durata triennale ed è rinnovabile.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente della Sezione, il Vice Presidente e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e, se ritenuto opportuno, i componenti della Segreteria, che possono essere scelti anche fra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti in due riunioni consecutive.
5. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

6. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, il Presidente della Sezione o chi ne fa le veci si deve convocare, entro quindici giorni dall'evento, l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
7. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni dalla notizia, convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 30 - Convocazione e costituzione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno; tale avviso deve essere inviato a mezzo email o con raccomandata semplice almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente della Sezione o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e deve essere presente la maggioranza dei consiglieri.
3. Il Presidente della Sezione, a sua discrezione, può invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I.
4. Il Presidente della Sezione, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo altri soci o persone estranee all'Associazione, qualora lo ritenga utile e necessario.

Articolo 31 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti.
2. Il verbale delle riunioni, scritto in forma riassuntiva anche successivamente al termine della riunione, è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 32 - Funzioni

1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I. e nello Statuto del Raggruppamento Regionale - Regione Lombardia.
2. In particolare esso:
 - propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
 - adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite all'Assemblea dei Soci; è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- cura la redazione delle bozze del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera l'eventuale rigetto della domande di iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni o Gruppi e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di nuove sottosezioni;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dello Statuto del Raggruppamento – Regione Lombardia, del presente statuto e di eventuali regolamenti sezionali;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci le quote di ammissione e associative, per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati.

Capo IV – Del Presidente della Sezione e del Vice Presidente

Articolo 33 - Funzioni

1. Il Presidente della Sezione e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il loro mandato ha durata triennale.
2. Sono entrambi rieleggibili ma il Presidente, dopo due mandati consecutivi, potrà essere rieletto solamente dopo almeno un anno di interruzione.
3. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della sua elezione, deve aver maturato anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nonché presidente del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
5. Assolve almeno le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci;
 - presenta all'Assemblea dei Soci una relazione sull'andamento della sezione che, unitamente ad una relazione accompagnatoria alle bozze dei bilanci, anticipa ai soci al momento dell'invio della convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - nomina procuratori per il compimento di singoli atti o per categorie di atti e conferisce procure alle liti.

Articolo 34 - Impedimento

1. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
2. In mancanza anche di questi, le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Articolo 35 - Provvedimenti urgenti

1. Il Presidente o chi ne fa le veci, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva a pena, in difetto, di perdita di efficacia *ex tunc*.
2. Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo V – Del Tesoriere

Articolo 36 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile.
2. Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, gestisce la cassa e tiene la contabilità dell'Associazione conservandone ordinatamente la documentazione; riceve gli incassi e provvede al loro deposito sul conto dell'Associazione e ai pagamenti in nome e per conto della Sezione.

Capo VI – Del Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 37 - Composizione e funzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il mandato dei revisori dei conti è triennale e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione.
3. Nella sua prima riunione e nomina fra i suoi componenti il presidente che ne assume la rappresentanza nei confronti degli altri organi e dei soci.
4. Ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può far inserire a verbale le proprie osservazioni; ha il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo della contabilità.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve fornire il proprio parere sulle bozze dei bilanci di esercizio sottopostigli dal Consiglio Direttivo indicando, se del caso, eventuali errori o correzioni da apporvi.

Articolo 38 - Procedura

1. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

Capo VII – Della Segreteria

Articolo 39 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci un Segretario e, se lo ritiene, uno o più collaboratori, creando un ufficio di Segreteria.
2. L'incarico di Segretario e di collaboratore di Segreteria ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. La direzione e gestione della Segreteria spetta solamente al Segretario che ne assume la responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo.
4. La Segreteria esegue gli incarichi assegnati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.
5. Nei giorni di apertura al pubblico della sede sociale deve essere presente almeno un componente della Segreteria.

TITOLO IV – DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

Articolo 40 - Commissioni e Gruppi

1. Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenze in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, anche amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
3. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO V – DELLE SOTTOSEZIONI

Articolo 41 - Costituzione, ordinamento e scioglimento

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta

- all'approvazione del competente CDR.
2. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.
 3. Esse si danno un proprio regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'Associazione e che diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio Direttivo.
 4. Lo scioglimento di una Sottosezione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e la liquidazione deve avvenire con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale dei C.A.I.

TITOLO VI – DELL'AMINISTRAZIONE CONTABILE

Articolo 42 - Esercizi contabili

1. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo delibera la bozza dei bilanci di esercizio e la trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti per ottenerne il parere favorevole.
3. Se non ritiene di rilasciare il parere favorevole, il Collegio dei Revisori dei Conti deve indicare al Consiglio Direttivo eventuali errori e/o correzioni da apportare alle bozze.
4. Unitamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione dei bilanci, il Presidente della Sezione invia ai soci le bozze dei bilanci munite del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e di una breve relazione esplicativa.

Articolo 43 – Bilanci d'esercizio

1. Il bilancio consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.
2. Il bilancio preventivo deve contenere una previsione di massima delle entrate e delle uscite dell'anno successivo.
3. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. I bilanci (sono tali le bozze approvate dall'Assemblea dei Soci) sono resi pubblici mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 44 - Deposito della liquidità

1. I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione stessa.
2. Il Presidente della Sezione e il Tesoriere operano sul conto della Sezione a firma disgiunta.

Articolo 45 - Utili e avanzi di gestione

1. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche in caso di suo scioglimento o liquidazione.
2. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII – DELLE CONTROVERSIE

Articolo 46 - Controversie

1. Le controversie fra i soci o fra i soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'Autorità Giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, a norma del Regolamento Disciplinare e del Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione degli atti e provvedimenti del C.A.I. e non si sarà esaurito, nei suoi possibili gradi, l'intero iter della controversia relativa.
2. Le prescrizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano quando il previo ricorso alla giustizia interna possa pregiudicare o precludere una adeguata tutela giudiziaria secondo l'ordinamento statale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. nonché il Regolamento del Raggruppamento - Regione Lombardia.
2. In caso di contrasto, le norme dello Statuto del C.A.I., del Regolamento Generale del C.A.I. e dello Statuto del Gruppo Regione Lombardia abrogano e sostituiscono immediatamente le norme del presente statuto o dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
3. Il presente statuto verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. con deliberazione del Consiglio Direttivo, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci alla prima seduta utile.
4. Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

APPROVATO DAL C.C. DEL C.A.I. CON ATTO N. 36 DEL 25.03.2017